

N. R.G. 2953/2024

**TRIBUNALE DI CATANZARO***Procedure Concorsuali*

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Garofalo Francesca	Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi	Giudice relatore
Dott.ssa Fortunata Esposito	Giudice

nel procedimento di opposizione ex art. 206 CCII iscritto al n. r.g. 2953/2024, promosso da:

Dr. (C.F.

OPPOSTA

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

ha presentato domanda di insinuazione al passivo della Liquidazione Giudiziale Fondazione Onlus n. chiedendo di essere ammesso in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., al passivo della procedura di liquidazione giudiziale per il complessivo importo di € 11.588,36 a titolo di compenso per aver svolto attività di Revisore Unico nell'interesse della Fondazione Onlus per l'anno 2022 come da incarico del CDA.

La curatela, con il progetto di stato passivo, ha proposto l'esclusione dell'importo richiesto per euro 11.588,36 *“in quanto l'attività non risulta documentata. La curatela, all'esito della disamina delle osservazioni presentate dal creditore (il quale richiede altresì il privilegio per l'attività professionale) e della documentazione prodotta, conferma la proposta di esclusione dell'importo richiesto per l'incarico di revisione legale, con le seguenti motivazioni: 1) Non risulta agli atti il rapporto contrattuale correlato alla nomina del CdA con indicazione del relativo compenso che faccia desumere l'onerosità dell'incarico, né sono indicati i parametri per la quantificazione del compenso eventualmente spettante. 2) Non risulta iscritta al registro imprese la nomina successiva a quella dell'anno 2014, né la proroga del 2021 3) Non risulta evidenza dell'applicazione dei principi di revisione ISA Italia 570 ed in particolare non risultano evidenze dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo, da parte della*



direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, né risultano conclusioni a tale riguardo; 4) Non risultano valutazioni in ordine ad incertezze significative relative a eventi o circostanze che possono fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, in caso affermativo, la valutazione dei riflessi in bilancio; 5) La formulazione della relazione di revisione non risulta prodotta in conformità al D. lgs. 39/2010 ed ai principi di revisione Isa Italia 570. Peraltro la relazione relativa all'anno 2022 (per la quale si chiede il compenso) risulta prodotta successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale”.

Il giudice delegato, condividendo la proposta del curatore, ha escluso il credito dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 16.05.2024.

ha pertanto proposto opposizione avverso il provvedimento di esclusione chiedendo al Tribunale di *“1. ammettere al passivo del fallimento di cui in epigrafe il credito in via privilegiata ex art. 1751bis n. 2 c.c., per l'importo complessivo importo di € 11.588,36 a titolo di retribuzione per la carica di Revisore Unico della Fondazione Onlus; 2. con vittorie delle spese di lite”.*

Si è costituita la Liquidazione Giudiziale Fondazione Onlus n. in persona dei Curatori, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa, all'udienza del 06.11.2024, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Preliminarmente il Collegio rileva la tempestività dell'opposizione atteso che il ricorso introduttivo risulta depositato in data 13.06.2024 e dunque entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuta in data 16.05.2024.

Nell'ambito della presente opposizione parte opponente ha dedotto che:

- L'istanza di ammissione al passivo è stata proposta dal Dr. *“nella sua qualità di Revisore Unico nell'interesse della Fondazione Onlus per gli anni 2022 come da incarico del CDA”.*

- Nello specifico, tale attività ha riguardato la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché di giudizio sul bilancio.

- L'incarico del professionista, nel caso di specie, troverebbe il suo riscontro, nei libri sociali già in possesso della curatela, ed in special modo nei libri del revisore unico, in cui sono annotate tutte le visite svolte dal professionista nel suo decennale incarico presso la Fondazione.

A sostegno delle proprie ragioni, parte opponente ha prodotto la seguente documentazione:



1. fattura compenso anno 2018;
2. fattura compenso anno 2019;
3. fattura compenso anno 2020;
4. visura storica Fondazione
5. verbale nomina Revisore unico;
6. relazione revisore al bilancio al 31 dicembre 2022.

Secondo la prospettazione attorea risulta, dunque, provato l'*an debeatur* e che le motivazioni addotte dalla curatela per escludere il credito sarebbero *del tutto inconferenti in sede di ammissione del credito al passivo della liquidazione giudiziale* contestando, dunque, la fondatezza della sollevata

L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre, mancando, da un lato, la prova del rapporto contrattuale oneroso e, dall'altra, non avendo, in ogni caso, il revisore ricorrente provato di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni relative all'incarico in relazione al quale si chiede il pagamento.

Deve, invero, in primo luogo, osservarsi, come eccepito dai curatori, che dalla documentazione versata in atti manca la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale per l'anno 2022 e, soprattutto, la prova dell'onerosità dell'incarico in questione.

Premesso che, secondo gli ordinari principi sull'onere della prova, spetta al creditore provare il titolo alla base del credito, rileva il Tribunale che, nel caso concreto, dalla documentazione in atti non emergono elementi che provino la natura onerosa dell'incarico nè, nella presente opposizione, la difesa del ricorrente ha offerto elementi per ritenere oneroso il rapporto e per procedere all'eventuale quantificazione del credito.

Come evidenziato dall'odierna parte opposta deve, infatti, evidenziarsi che la visura storica nonché il verbale del C.d.a. dell'11 marzo 2021, prodotti dal Dott. _____ non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale oneroso vincolante tra le parti. La visura storica – come anche il verbale del consiglio di amministrazione –, infatti, evidentemente, nulla specifica circa eventuali termini economici dell'incarico, né indica parametri per la quantificazione del richiesto compenso.

Alla luce degli atti di causa deve, dunque, affermarsi che la semplice menzione della proroga dell'incarico non è sufficiente a dimostrare l'onerosità del rapporto contrattuale, non avendo, come detto, l'opponente prodotto alcun contratto scritto o accordo formale che contempli i termini dell'incarico asseritamente svolto, inclusi il compenso ed i parametri per la determinazione dello stesso.



Peraltro, come eccepito dalla Curatela (e non specificatamente contestato dall'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.), non risulta iscritta al Registro delle Imprese alcuna nomina del Dott. _____ a Revisore Unico della Fondazione _____ Onlus successiva all'anno 2014, né tantomeno la proroga di cui al verbale del C.d.a. del 2021.

Con riferimento poi al valore probatorio delle fatture prodotte è necessario evidenziare, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, quando – come nel caso di specie - il rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010). Infatti, la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che vuole giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né può determinare l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto di credito ad essa sotteso, anche relativamente alla sua entità, oltre che alla sua esistenza (cfr. Tribunale , Napoli Nord , sez. II , 14/03/2023 , n. 1045).

In ragione di quanto esposto ritiene, pertanto, il Collegio che non sia stata raggiunta idonea prova dell'*an debeat*ur per la somma richiesta pari ad € 11.588,36.

In secondo luogo ritiene, poi, il Tribunale che, in ogni caso, debba ritenersi fondata anche l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela.

Sul punto giova premettere che il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova. Da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. Anche nel giudizio di opposizione a stato passivo vale dunque la regola prevista dall'art. 2697 c.c., essendo in ogni caso il Tribunale sempre chiamato ad apprezzare la realtà processuale, nella sua complessità, con riferimento sia alle allegazioni di parte opponente che a quelle della curatela (Cass. n. 949/2024).

Va poi precisato che il credito al compenso azionato dall'odierno opponente rappresenta il corrispettivo di una prestazione di facere professionale, il cui giudizio circa il suo adempimento, o meno, riflette naturalmente due distinte direttrici: il concreto compimento dell'attività in sé stessa e l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta.

Deve rammentarsi che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. civile n. 13685/19 e Cass. civile, sez. un., n. 13533/01), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto



provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente anche sub specie di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento.

Alla stregua dei suddetti principi, dunque, in ipotesi di prestazione di facere, l'allegazione di un comportamento negligente, secondo quanto espresso appunto dalla proposizione di un'eccezione di inadempimento, si manifesta di per sé come un fatto modificativo del diritto al compenso del creditore, con prova che, in quanto tale, si pone a carico dell'eccipiente ex art. 2697, co. 2 c.c. sia in relazione al canone di diligenza richiesto in ragione del mandato conferito, sia in merito alla sua inosservanza.

Nel caso in esame, pertanto, avendo la curatela eccepito il non corretto adempimento dell'incarico di revisore da parte di l'opponente è tenuto a provare l'esatto
adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nonchè di aver agito con la prescritta diligenza.

Nella specie, sia in sede di verifica del passivo che, nella presente fase di opposizione, la curatela fallimentare ha specificatamente contestato le seguenti inadempienze del revisore:

- *mancata evidenza dell'applicazione dei principi ISA Italia 570 ed in particolare non risultano evidenze dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, né risultano conclusioni a tale riguardo;*
- *non risultano valutazioni in ordine ad incertezze significative relative a eventi o circostanze che possono fare sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, in caso affermativo, la valutazione dei riflessi in bilancio;*
- *non conformità della relazione di revisione prodotta rispetto al D.Lgs. n. 39/10;*
- *la relazione di revisione relativa all'anno 2022 - per la quale controparte richiede il compenso - è stata prodotta tardivamente - in palese violazione della funzione*



informativa che la stessa dovrebbe rivestire - in data 21 agosto 2023, dunque in seguito all'apertura della Liquidazione Giudiziale, dichiarata il 14.07.2023.

Ebbene, a fronte di tali specifiche contestazioni la difesa dell'opponente nulla ha allegato nè tanto meno provato essendosi limitata ad affermare che *questi rilievi, oltre ad essere errati, sono del tutto inconferenti in sede di ammissione del credito al passivo della liquidazione giudiziale*, senza, tuttavia, considerare che, come detto, in presenza di specifica eccezione di inadempimento, spetta al creditore provare di aver correttamente adempiuto alla prestazione sullo stesso incombente.

Alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità appare, pertanto, del tutto errata l'affermazione dell'opponente secondo il quale *“un eventuale ritardo nella segnalazione di una situazione che mettesse a repentaglio la continuità aziendale, diretta o indiretta che fosse), ciò non ha riflessi sul diritto alla spettanza del compenso”* atteso che, come detto, stante il disposto dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie diligentemente la propria.

La mancata applicazione dei principi ISA Italia 570 e la non conformità della relazione di revisione al D.L.gs. n. 39/2010, come anche il deposito della relazione di revisione relativa all'anno 2022 in ritardo, infatti, rappresentano elementi che incidono sulla validità della documentazione prodotta dal Dott. e sulla correttezza del suo operato e che, evidentemente, rilevano nel giudizio sulla diligenza nell'esecuzione delle obbligazioni di competenza del revisore. E ciò con la precisazione che, in linea di principio, i revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Il canone della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico costituisce il criterio generale per valutare gli (in)adempimenti del revisore nei confronti dei diversi soggetti destinatari degli effetti della sua attività.

Nel caso di specie - in mancanza di specifiche difese sul punto da parte dei difensori del sindaco ricorrente - appare al Collegio fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dai curatori, non avendo il revisore provato di aver diligentemente adempiuto alle proprie prestazioni.

Come noto, i compiti dei revisori sono oggi definiti dall'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010, seppur con le peculiarità che connotano il terzo settore, trattandosi, nel caso di specie, di fondazione.

In particolare, il revisore legale, nello svolgimento dell'attività di controllo, è obbligato - ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 39/2010 - ad esprimere un giudizio sul bilancio (con una relazione che rispecchi il contenuto previsto dai commi 2 e 3) ed a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Costituisce dunque uno specifico adempimento del revisore la predisposizione della



relazione di revisione ed il giudizio sul bilancio (art. 14). In sintesi, l'attività del revisore si sostanzia nel verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, nonché nel verificare la rispondenza del bilancio alle norme di legge, alle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti, nonché nel giudizio relativo al bilancio. Ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 27.1.2010, n. 39, spetta al revisore la verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e l'espressione di un giudizio sul bilancio che indichi chiaramente se questo sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. La stessa norma, rifacendosi ai principi di revisione internazionali, indica le tipologie di giudizio che possono essere espresse dal revisore (giudizio positivo, giudizio sul bilancio con rilievi, giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio).

È, poi, pacifico che il controllo non è limitato alla verifica della regolarità della contabilità sociale (scritture, rilevazioni), ma deve consistere anche in indagini volte a riscontrare l'effettiva corrispondenza di quelle scritture e rilevazioni con i fatti gestionali.

La corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili implica che l'accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Il revisore verifica la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio sul bilancio descritte nei principi di revisione internazionali (ISA Italia) che disciplinano la revisione contabile del bilancio.

La necessità di un esercizio continuativo del controllo discende del resto dall'obbligo del revisore, così come del collegio sindacale, di vigilare sulla "continuità aziendale".

In base al principio di revisione ISA Italia 570, il revisore deve verificare il rispetto da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale (definita come capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività come entità in funzionamento) ai fini della redazione del bilancio.

Inoltre, il principio di revisione internazionale ISA n. 570 ("Continuità aziendale") al paragrafo 6 dispone che: *"le responsabilità del revisore sono quelle di: a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in*



funzionamento”; paragrafo 11: “per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”.

Principio, quest’ultimo, recepito anche a livello legislativo dall’art. 14, lett. f), D.Lgs. n. 139/2010 (così come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016), che impone al revisore, nell’ambito dell’esercizio dei propri doveri, di rendere nella propria relazione annuale di giudizio sul bilancio «una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale».

Le verifiche nel corso dell’esercizio consentono di rilevare disfunzioni nel sistema contabile e di revisione, ovvero più in generale fatti ed illegalità (anche attinenti alla gestione sociale) che, se segnalate immediatamente, possono evitare il perpetrarsi di altre irregolarità.

Come già sopra evidenziato, a fronte delle contestazioni sollevate dalla opposta, l’opponente non ha, tuttavia, svolto alcuna allegazione specifica in ordine alle circostanze che non gli avrebbero consentito, in relazione all’esercizio 2022, l’applicazione dei principi ISA Italia 570 e del D. Lgs 39/2010 ed infine, sempre in ordine alla relazione relativa all’anno 2022 nulla ha specificato in merito al ritardo nel deposito.

In definitiva, alla luce di quanto esposto, mancando la prova dell’an e del *quantum debeatur* e non avendo neppure la difesa dell’opponente nè allegato nè tanto meno provato in relazione all’esercizio 2022, l’applicazione dei principi ISA Italia 570 e del D. Lgs 39/2010, nessun credito può essere ammesso quale corrispettivo per l’attività di revisore legale svolta da con riferimento all’anno 2022.

Per tutte queste ragioni l’opposizione deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.

p.q.m.

Il Tribunale di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa, pronunciando sull’opposizione in epigrafe:

- rigetta l’opposizione;

- condanna alla refusione, in favore della Liquidazione Giudiziale

Fondazione Onlus n. delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 4.043,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a. come per legge.



Così deciso nella camera di consiglio del 8.11.2024 svoltasi da remoto su piattaforma teams.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Garofalo

